



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

12



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*L'ultima lezione romana di Giorgio Peyrot**

NICOLETTA DE LUCA

Molto è stato detto in queste due giornate che abbiamo voluto dedicare a Giorgio Peyrot. Vorrei però esprimere, e mi si consenta, un sentimento personale. Per me Peyrot era un nome senza volto, ma solo “il Prof. Peyrot” perché lui prima di tutto fa parte dei ricordi della mia infanzia quando mio padre in casa parlava delle varie vicende universitarie e ovviamente il suo nome faceva parte di queste.

Solo successivamente, dedicandomi agli studi del Diritto ecclesiastico, ho avuto occasione di incontrarlo nell'Istituto di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma dove lui, nonostante l'insegnamento nell'Università di Perugia, continuava a svolgere alcuni corsi. Fu da allora che finalmente non solo gli diedi un volto, ma soprattutto cominciai ad apprezzarne il valore attraverso i suoi scritti.

Devo dire però, con rammarico, che l'unico vero incontro fu quando lui, ormai anziano, ma lucidissimo, ed io divenuta professore associato di Diritto ecclesiastico, presso la Facoltà di Scienze Politiche di Roma, accettò subito, con grande entusiasmo, di intervenire ad uno dei vari incontri che avevo organizzato nell'anno accademico 96/97 con le confessioni di minoranza. La sua presenza fu per me un onore.

Il tema su cui dibattere era “Credenti tra norme religiose e diritto dello Stato”, credo che non avrei potuto proporgli argomento più invogliante, era ciò di cui si era interessato e battuto per tutta la vita.

Ricordo ancora come sin dalle prime parole riuscì a catturare l'attenzione degli studenti, che sentivano forse in lui una voce nuova, una voce di protesta, critica nei confronti dei rapporti tra Stato e confessioni, una voce di richiesta di libertà.

Ho voluto intitolare questo mio breve ricordo “L'ultima lezione romana di Giorgio Peyrot” non solo perché credo che effettivamente sia stata l'ul-

* Questo scritto riproduce la relazione letta in occasione del Convegno di studio in onore di Giorgio Peyrot tenutosi a Genova l'8-9 aprile 2011 e destinato alla pubblicazione degli Atti del convegno.

tima occasione che abbia avuto di essere presente all'Università romana, ma soprattutto perché in essa si scorgeva, e non senza amarezza, un po' il riassunto di tutto ciò per cui aveva combattuto e che, tutto sommato, solo in parte si era attuato.

Sì, Giorgio Peyrot è stato sempre un combattente, la sua battaglia è stata sempre quella della difesa e del raggiungimento della libertà religiosa dell'individuo e delle chiese evangeliche, e di conseguenza di tutte le confessioni di minoranza.

“L'impegno politico – affermava quel giorno – dovrebbe poter organizzarsi in modo tale da proiettare nel cervello dei politici alcune direttive secondo le quali le confessioni religiose ... e tutti i credenti possano vivere in una condizione in cui ciascuno possa dire io mi trovo a casa mia”¹.

E questo è stato il suo impegno di vita. *Cives e fideles*, avvocato e giurista, titolare dell'Ufficio legale del Consiglio federale delle Chiese evangeliche in Italia e Professore di Diritto Ecclesiastico. L'insegnamento e la professione erano uno in funzione dell'altra per raggiungere il suo grande obiettivo.

Era studente a Roma Peyrot, al momento dell'emanazione della legislazione sui culti ammessi e della stipula dei Patti lateranensi e ricordava (quel giorno dell'incontro) come Francesco Scaduto, suo Maestro, solo alla fine del corso e su sollecitazione degli stessi studenti, commentò con laconiche parole l'accordo stipulato; “avete saputo che l'11 febbraio hanno combinato la conciliazione e firmato i Patti lateranensi; così la Chiesa è Chiesa e lo Stato è stato”. L'allievo si troverà su questo punto sempre d'accordo col Maestro. Contrario ad ogni forma di accordo tra Stato e chiese, perché contrario alla politica di privilegi. Ma sostenitore della tutela del diritto di libertà per tutte le confessioni religiose come cardine fondamentale di uno Stato laico.

Con l'emanazione della Costituzione e con l'affermazione dei nuovi principi di libertà e uguaglianza, si credeva in una nuova posizione dello Stato nei confronti delle confessioni di minoranza; ma è proprio qui, dice Peyrot, che sta l'“errore iniziale”, nella volontà dei Costituenti: di voler continuare a far vivere la situazione precedente, inglobando i Patti lateranensi così come erano nel '29, nel testo costituzionale “facendo finta di ignorarne il contenuto o perfettamente consapevoli dello stesso, perché era quello che si voleva man-

¹ Tutte le citazioni riportate nel presente testo sono riprese dalla trascrizione della lezione tenuta da G. Peyrot in data 3 dicembre 1996 nell'ambito del Seminario sul tema “Credenti tra norme religiose e diritto dello Stato”.

tenere in piedi”. E non si può che dare ragione, i governi futuri continuarono fino agli anni ‘60 a perseguire “quella politica intollerante e arrogante verso le Chiese evangeliche”.

È a questo punto che nasce il grande impegno di Peyrot, per l’affermazione di quei principi garantiti dalla Costituzione, ma che vede espressi solo sulla carta.

Molte sono state le sue battaglie, molte si può dire vinte, purtroppo altre ancora si devono realizzare.

Se ne possono citare alcune, che segneranno in modo emblematico il cambiamento del sistema della politica ecclesiastica italiana e le migliori condizioni delle minoranze religiose da parte dello Stato: l’invio di documenti, come capo dell’Ufficio legale, all’Assemblea costituente, che certamente furono determinanti per la formulazione dell’art. 8 Cost.; l’abrogazione nel 1955 della circolare Buffarini Guidi, che aveva imposto nel ’35 lo scioglimento delle comunità pentacostali, la chiusura delle sale di riunione e il divieto di celebrare culti; l’abrogazione di alcuni articoli della legislazione sui culti ammessi da parte della Corte Costituzionale nelle sentenze emesse negli anni tra il ’56 e il ’58 che confermarono quanto sostenuto dalle minoranze religiose a difesa dei loro diritti e delle loro libertà.

Significativa (erano gli anni di Pietro Pinna) è l’adesione al Comitato nazionale che si costituì a Roma nel 1961 con lo scopo di ottenere il riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza al quale aderirono numerosi esponenti della cultura e della politica italiana. Cito per tutti, in quanto a noi caro, il grande Maestro del Diritto ecclesiastico Arturo Carlo Jemolo. Il movimento senza dubbio portò a quel mutamento profondo della società democratica, riuscendo a dar vita a quel cambiamento legislativo e giurisprudenziale che legalizzò la facoltà di obiettare. L’obiezione di coscienza considerata per molti anni “rifiuto di obbedienza” o “disobbedienza civile”, e come tale comportamento antisociale, diventerà, in quanto diritto di comportarsi secondo coscienza, compreso tra i diritti fondamentali dell’uomo.

E questo è stato certamente l’obbiettivo più forte raggiunto da Peyrot: la rivalutazione della coscienza umana. Perché come sostiene Cesare Mirabelli:

“L’obiezione oltre che un’affermazione di libertà è sempre anche una provocazione all’ordinamento ... nel senso che sollecita la riflessione di tutti ed è uno stimolo contro il conformismo e l’acquietamento delle coscienze”².

² C. MIRABELLI, *Il giurista Mirabelli: una provocazione che aumenta la libertà di tutti*, in *Corriere della Sera* (intervista di Gianna Fregonara), 1 gennaio 2011.

È proprio questo che vuole Peyrot: la provocazione all'ordinamento. La richiesta di tutela individuale della propria coscienza, e implicitamente di libertà religiosa, si proietta in tal modo in una visione di tutela collettiva del diritto di libertà.

In un recente incontro tenutosi a Roma in occasione della presentazione di un volume sul disegno di legge generale sulle Libertà religiose³, il Presidente Casavola si poneva l'interrogativo su cosa effettivamente richiedano le confessioni di minoranza: il riconoscimento della libertà di coscienza o la libertà di appartenenza e il riconoscimento della confessione?

Risponderei nel primo senso, almeno per quel che riguarda i valdesi, essi, infatti, non danno particolare rilevanza al concetto di "confessione religiosa", in quanto sanno di dar vita ad una fede, non ad una religione. Il loro operato è rivolto a diffondere un'educazione diretta alla formazione delle coscienze individuali.

E qui Peyrot fa una diversificazione da un lato tra il diritto canonico e l'insieme delle leggi di altre confessioni religiose (come la legge mosaica per gli ebrei) dove esiste una forte penetrazione tra norma e fede; dall'altro con quelle confessioni come le chiese cristiane riformate o evangelico-riformate "i cui credenti costituiscono le chiese dei luoghi dove abitano", con propri ordinamenti originari e pertanto in piena autonomia rispetto ai poteri dei singoli Stati. Essi hanno solo norme "relative alla fede" in quanto costruiscono "dei credenti non dei religiosi". Le norme religiose sono il fondamento della fede e non dell'organizzazione confessionale, sono le "*interna corporis*" delle confessioni religiose e non "la facciata" che può interessare lo Stato.

Egli si rende però conto che, nonostante il desiderio dei valdesi fosse quello di restare in piena autonomia nei confronti dello Stato valendosi del proprio ordinamento originario, bisognava dare esecuzione all'art. 8 Cost. proprio in quanto norma dello Stato. Poiché, comunque, rifiutare gli accordi significava ricadere in una legislazione giurisdizionalista, vista l'incapacità dello Stato italiano "di non saper provvedere con una normativa unilaterale" a regolare le condizioni delle confessioni diverse dalla cattolica⁴.

Ed è per questo che le comunità valdesi, e di questo si è fatto senz'altro forte portatore Peyrot, dell'Intesa non hanno voluto fare un baluardo di privilegi, ma con essa, e questo è il motivo fondante su cui fa perno tutto il testo

³ V. TOZZI, G. MACRÌ, M. PARISI (a cura di), *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, Giappichelli, Torino, 2010.

⁴ G. PEYROT, *L'ordinamento delle Chiese valdesi*, in V. Parlato, G.B. Varnier (a cura di), *Normative ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, Giappichelli, Torino, 1992, p. 175.

stesso, hanno voluto dare “un attestato di autentica identità”⁵, una richiesta di libertà di coscienza e di religione.

Non a caso proprio questo impegno di garantire la “libertà di coscienza di tutti” viene inserito per la prima volta in un testo legislativo italiano nell’art. 9, 2 co., dell’Intesa con le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese del 1984.

In un momento di “democrazia feudale” (qui si fa riferimento alla revisione concordataria firmata da Craxi) dove continua ad esistere nonostante tutto una politica di privilegi nei confronti della confessione di maggioranza, si può senz’altro affermare, come scrive Gianni Long che “egli ha lavorato per una sola intesa”⁶, a cui sperava che aderissero successivamente tutte le altre chiese evangeliche, per garantire la tutela della libertà religiosa e l’abrogazione della legislazione dei culti ammessi.

Quel giorno a Roma la sua lezione si concluse con un velo di malinconia per non aver visto raggiunto pienamente il suo obiettivo: la parità e l’uguaglianza delle confessioni di minoranza. La parità e l’uguaglianza, sosteneva, la nostra Costituzione non è arrivata a stabilirla perché non la si è voluta. La parità è ripartire a tutti in modo uguale, come avviene nel riparto dei “privilegi fra i signori della politica di oggi”; l’uguaglianza è ben diversa in quanto consiste “non a tutti lo stesso, ma ad ognuno il suo”. *Cives-fideles*. Una cosa è la parità tra cittadini e stranieri, ma la fede è un’altra cosa dalla cittadinanza, è “più pregnante nella persona ed è ricompresa nell’involucro che contiene ciascuno di noi”.

Tutto il percorso intrapreso nella sua lunga vita non rappresenta altro se non quella che si definisce la sua “duplice lealtà”, una verso lo Stato, l’altra verso Dio.

Così concludeva quel giorno la sua lezione e questo è l’insegnamento che ci ha lasciato:

l’ “impegno di fare società significa darsi al prossimo ... e allora bisognerebbe ricordarsi che qualsiasi attività di governo ... dovrebbe essere intesa come un servizio reso agli altri e non come l’esercizio di un potere. Perché ... il potere distrugge mentre il servizio fa crescere”.

Anche se queste parole risuonano purtroppo utopistiche, penso che mai come in questo momento in cui ci troviamo di fronte ad un forte mutamento della società, sia sotto il profilo etnico che religioso, in un momento di in-

⁵ Ivi, p. 178.

⁶ G. LONG, *Giorgio Peyrot. Un profilo*, in *Protestantesimo*, 61, 2006, p. 29.

certezze e di insicurezze in cui i valori sembrano svaniti, in un momento in cui gli interessi economici prevalgono sull'uomo, in un momento in cui lo Stato sembra essere tornato a dimostrare un indifferentismo per il sentimento religioso, credo che avremmo ancora molto bisogno di un giurista "combattente" come Lui.